

In tali casi, Eurojust dovrebbe agire su richiesta di tali Stati membri non partecipanti o di EPPO. In ogni caso, Eurojust dovrebbe rimanere competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione ogni qualvolta EPPO non è competente o qualora, pur essendolo, non esercita la propria competenza in tale ambito. Gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione di EPPO possono continuare a chiedere il sostegno di Eurojust in tutti i casi riguardanti i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. EPPO ed Eurojust dovrebbero sviluppare una stretta collaborazione operativa conformemente ai loro rispettivi mandati.

- (9) Affinché Eurojust possa assolvere il suo compito e sviluppare tutto il suo potenziale nella lotta contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera, è opportuno rafforzare le funzioni operative riducendo il carico di lavoro amministrativo dei membri nazionali, e potenziarne la dimensione europea facendo partecipare la Commissione al comitato esecutivo dell'Agenzia e associando maggiormente il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle sue attività.
- (10) Il presente regolamento dovrebbe pertanto determinare le modalità dell'associazione parlamentare, modernizzare la struttura di Eurojust e semplificarne l'attuale quadro giuridico, mantenendo quegli elementi che sono risultati efficaci per il funzionamento di Eurojust.
- (11) È opportuno definire chiaramente le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri per le quali Eurojust è competente. Dovrebbero essere altresì precisati i casi che non interessano due o più Stati membri ma che richiedono un'azione penale su basi comuni. Siffatti casi possono includere le indagini e le azioni penali che interessano un solo Stato membro e un paese terzo qualora sia stato concluso un accordo con tale paese terzo o qualora vi sia una necessità specifica di coinvolgere Eurojust. Tale azione penale può altresì riferirsi a casi che interessano uno Stato membro e hanno ripercussioni a livello di Unione.
- (12) Quando esercita funzioni operative in relazione a casi penali specifici su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri o di propria iniziativa, Eurojust dovrebbe agire per il tramite di uno o più membri nazionali o del collegio. Nell'agire di propria iniziativa, Eurojust può assumere un ruolo più proattivo nel coordinamento di casi, ad esempio prestando sostegno alle autorità nazionali nelle loro indagini e azioni penali. Ciò può comprendere il coinvolgimento di Stati membri che potrebbero inizialmente non essere stati ricompresi nel caso e l'individuazione di collegamenti tra casi sulla base delle informazioni che gli sono state trasmesse da Europol, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), da EPPO e dalle autorità nazionali. In tale contesto, Eurojust ha inoltre la possibilità di elaborare linee guida, documenti orientativi e analisi dell'attività operativa nell'ambito del suo lavoro strategico.
- (13) Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro o della Commissione, Eurojust dovrebbe anche poter prestare sostegno qualora le indagini, pur interessando unicamente lo Stato membro in questione, abbiano ripercussioni a livello di Unione. Esempi di tali indagini includono i casi in cui è coinvolto un membro di un'istituzione o di un organismo dell'Unione. Tali indagini includono anche i casi che coinvolgono un numero significativo di Stati membri e che potrebbero richiedere una risposta europea coordinata.
- (14) I pareri scritti di Eurojust non sono vincolanti per gli Stati membri, ma è opportuno darvi un seguito in conformità del presente regolamento.
- (15) Per garantire che Eurojust possa prestare sostegno e coordinare le indagini transfrontaliere, è necessario che tutti i membri nazionali dispongano dei necessari poteri operativi in relazione al rispettivo Stato membro e in conformità del diritto di tale Stato membro per cooperare tra loro e con le autorità nazionali in modo più coerente ed efficace. Ai membri nazionali dovrebbero essere conferiti quei poteri che permettono a Eurojust di adempiere adeguatamente al suo compito: accedere alle informazioni pertinenti nei registri pubblici nazionali, contattare direttamente le autorità competenti e scambiare informazioni con loro e partecipare alle squadre investigative congiunte. I membri nazionali possono, conformemente al rispettivo diritto nazionale, mantenere i poteri derivanti dalla loro funzione di autorità nazionali. D'intesa con l'autorità nazionale competente o in casi urgenti, i membri nazionali possono altresì disporre misure investigative e consegne controllate, nonché emettere ed eseguire richieste di assistenza giuridica reciproca o riconoscimento reciproco. Poiché tali poteri devono essere esercitati in conformità del diritto nazionale, gli organi giurisdizionali degli Stati membri dovrebbero essere competenti per il controllo di tali misure, conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale.
- (16) È necessario dotare Eurojust di una struttura amministrativa e di gestione che gli consenta di svolgere i suoi compiti in modo più efficace, sia conforme ai principi applicabili alle agenzie dell'Unione e rispetti appieno i diritti e le libertà fondamentali, preservandone nel contempo le specificità e salvaguardandone l'indipendenza quando esercita le funzioni operative. A tal fine, occorre chiarire le funzioni dei membri nazionali, del collegio e del direttore amministrativo e istituire un comitato esecutivo.
- (17) È opportuno prevedere disposizioni che distinguano chiaramente tra le funzioni operative e le funzioni di gestione del collegio, riducendo quindi al minimo gli oneri amministrativi dei membri nazionali in modo che si concentrino sulle attività operative di Eurojust. I compiti di gestione del collegio dovrebbero comprendere, in particolare,

